

05474-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Renato Giuseppe Bricchetti

- Presidente

Anna Criscuolo

Pierluigi Di Stefano

- Relatore

Orlando Villoni

Ersilia Calvanese

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 1646/2020

CC - 15/10/2020

R.G.N. 15676/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 23/04/2020 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;

sentite le conclusioni del PG Mario Maria Stefano Pinelli che conclude per il

rigetto del ricorso.

udito l'avvocato (omissis) che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Consorzio (omissis) era stato ammesso dal Comune di (omissis) al contributo di circa euro 10 milioni per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.

Nell'ambito della realizzazione delle opere, parte dei lavori edili erano stati commissionati dal Consorzio alla impresa (omissis) S.r.l.

Il titolare di tale impresa, (omissis), al fine di ottenere il pagamento delle fatture per le prestazioni eseguite e ricomprese in alcuni stati d'avanzamento dei lavori, aveva attestato con autocertificazioni ex art 76 d.p.r. n. 445/2000 di aver versato quanto dovuto a fornitori e subappaltatori. Dalle successive indagini, invece, è risultato che costoro non sono stati mai pagati.

Il presidente del Consorzio sulla scorta di tali false autocertificazioni aveva quindi ottenuto dal Comune lo svincolo delle somme da liquidare alla (omissis) S.r.l.

Ciò aveva consentito all'indagato di incassare indebitamente circa un milione di euro.

La condotta è stata qualificata quale reato di cui all'articolo 316 ter cod. pen. e il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro diretto o, in subordine, per equivalente di una somma pari al profitto del reato, circa un milione di euro.

Proposto riesame contro tale provvedimento, il Tribunale di L'Aquila lo rigettava con ordinanza del 23 aprile 2020 avverso la quale (omissis) propone ricorso a mezzo del difensore deducendo:

1. Violazione di legge:

sotto vari profili non sarebbe giustificata la qualificazione giuridica ex art. 316-ter cod. pen.:

- una volta erogato il contributo pubblico mediante accredito in favore del Consorzio, la gestione successiva del denaro riguarda i rapporti tra i diversi soggetti che, a vario titolo, partecipano alla ricostruzione degli edifici (ingegneri, architetti, direttore dei lavori, presidente del Consorzio, impresa esecutrice);

- la somma incassata dall'impresa non può ritenersi illecita in quanto deriva da un'attività lavorativa regolarmente eseguita;

- la sua falsa dichiarazione relativa al pagamento di fornitori e subappaltatori non riguardava la fase di erogazione del contributo; invece, il reato può sussistere soltanto se la condotta si collochi prima della ricezione del contributo.

2. Violazione di legge anche per mancanza di motivazione.

La somma indebitamente percepita non è consistente in tutto il denaro spettante all'impresa ma solo nel vantaggio economico della falsa dichiarazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo, è lo stesso ricorso che chiarisce che il contributo pubblico in questione non viene affatto reso disponibile al Consorzio prima ed indipendentemente dalla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività, condizione che, a suo dire, renderebbe una mera vicenda privatistica la fase del pagamento del dovuto alle imprese appaltatrici.

Il meccanismo è, invece, quello, descritto dal medesimo ricorrente: i contributi sono messi a disposizione del Consorzio committente su un conto corrente vincolato alla previa effettuazione dei lavori, con assolvimento degli obblighi nei confronti degli ulteriori soggetti suindicati. Quindi l'impresa, dietro presentazione di giustificativi dei pagamenti (e delle autocertificazioni suindicate) riceve direttamente i contributi pubblici, sino ad allora vincolati.

È quindi indiscutibile che la ricezione del contributo sulla scorta di tale documentazione falsa presentata al Consorzio committente cui spetta la distribuzione costituisce proprio il reato in questione e non è, invece, una circostanza neutrale come la difesa sembra affermare.

È poi del tutto inconsistente il rilievo che la somma ottenuta corrisponda a lavori effettivamente svolti; difatti non è in questione che le opere siano state realizzate ma che non sia stato effettuato il pagamento ai fornitori e subappaltatori, condizione espressamente posta alla consegna dei contributi. Quindi l'ingiustificato incasso da parte del ricorrente integra proprio la condizione di "indebita" percezione di cui all'art. 316 ter cod. pen.

Quanto al secondo motivo, non è ben chiara quale sia la effettiva doglianza ma, da quanto ricostruito nel provvedimento impugnato, appare evidente che il (omissis) abbia ricevuto del tutto indebitamente le somme corrispondenti alle false attestazioni di pagamenti in favore di terzi. Non risulta, e la parte del resto ne parla solo in termini generici, alcuna "utilità" che andrebbe a vantaggio del Consorzio o dell'ente pubblico che eroga i fondi e che valga a ridurre la quota percepita indebitamente.

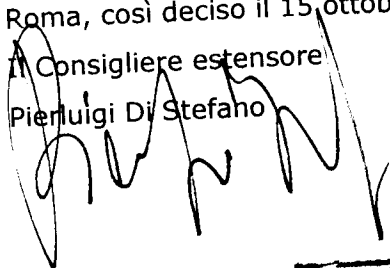
Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, così deciso il 15 ottobre 2020

Il Consigliere estensore
Pierluigi Di Stefano



il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

